



# Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi

## Atto del Governo 58

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo	58	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE	
Norma di delega:	articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163	
Numero di articoli:	5	
	Senato	Camera
Date:		
trasmissione	21/11/2018	21/11/2018
annuncio	22/11/2018	22/11/2018
assegnazione	21/11/2018	21/11/2018
termine per l'espressione del parere	31/12/2018	31/12/2018
Commissione competente	5 <sup>a</sup> Commissione Bilancio, 10 <sup>a</sup> Industria, commercio, turismo	X Attività produttive
Osservazioni	2 <sup>a</sup> Commissione Giustizia, 14 <sup>a</sup> Commissione Politiche dell'Unione europea	V Bilancio ai sensi ex art. 96-ter,co.2, XIV Politiche UE ai sensi ex art.126,co.2

### Contenuto

#### La disciplina di delega

L'**articolo 7**, [L. 163/2017](#), ha conferito la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del **regolamento (UE) n. 2016/426** sugli **apparecchi che bruciano carburanti gassosi** e che abroga la [direttiva 2009/142/UE](#).

Il **comma 1** contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la [direttiva 2009/142/UE](#), che a sua volta codificava con marginali aggiornamenti la [direttiva 90/396/UE](#), recepita con il [decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661](#). La materia è regolata in Italia anche dalla [legge 6 dicembre 1971, n. 1083](#), recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.

Il regolamento europeo (UE) n. 2016/426 semplifica e chiarisce il quadro esistente per l'immissione sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e migliora la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea e, in particolare, del [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#).

Il citato regolamento europeo (UE) n. 2016/426 dispone il superamento delle carenze evidenziate nell'applicazione della [direttiva 2009/142/UE](#); il necessario coordinamento con le disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti contenute nel [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#) e nella [decisione n. 768/2008/UE](#); la maggiore responsabilizzazione degli operatori economici interessati; la maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati.

La maggior parte delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 2016/426 saranno direttamente applicabili nell'ordinamento interno dei singoli Stati europei a decorrere dal 21 marzo 2018 e dal 21 aprile 2018, salvo alcuni articoli, in particolare quelli relativi alla nuova disciplina degli organismi notificati, che si applicano dal 21 ottobre 2016.

Il legislatore nazionale dovrà sostanzialmente abrogare espressamente, per evitare elementi di possibile confusione,

le disposizioni legislative e regolamentari corrispondenti preesistenti e non adeguate; dovrà individuare le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché allo svolgimento delle attività prescritte dal [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#) in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione, confermando espressamente le medesime autorità individuate dalla norma vigente nel Ministero dello sviluppo economico e in parte nel Ministero dell'interno e, infine, dovrà esercitare l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare, tenendo conto del particolare favore con cui il regolamento europeo in questione valuta il ricorso all'accREDITAMENTO trasparente, quale previsto dal [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#), che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità e che, sempre secondo tale atto normativo dell'Unione europea, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità. Anche per questo aspetto l'opzione del ricorso all'accREDITAMENTO, peraltro, è già in corso di esercizio in tal senso a livello nazionale sulla base delle norme vigenti e va solo espressamente confermata nella presente sede legislativa.

La disposizione in esame si articola in una delega legislativa (commi 1, 2 e 3) ed in una delega all'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2 della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#) (commi 4 e 5); alle Commissioni parlamentari di merito, investite della sede consultiva dal comma 1, si aggiungono anche quelle competenti per i profili finanziari.

Per quanto riguarda la delega legislativa, la relativa proposta è attribuita dal **comma 2** al Presidente del Consiglio, al Ministro dello sviluppo economico e dell'interno, di concerto col MAE, il ministro della giustizia ed il MEF; ai Dicasteri proponenti si aggiunge anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il criterio di esercizio della delega, di cui al **comma 3, lettera a)**, prevede l'aggiornamento delle disposizioni della [legge 6 dicembre 1971, n. 1083](#), per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) n. 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni.

Il criterio di cui al **comma 3, lettera b)**, fa salva la possibilità di adeguare la normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo, con i regolamenti governativi previsti dal successivo comma 4.

Ai sensi del criterio di cui al **comma 3, lettera c)**, viene confermata l'individuazione del Ministero dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quali autorità di vigilanza del mercato.

Il criterio di cui al **comma 3, lettera d)**, prevede l'adozione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 2016/426, conformemente alle previsioni pertinenti della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#).

Ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non coperte da riserva di legge, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo, il **comma 4** prevede l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#). Anche qui si aggiunge ai Dicasteri proponenti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I principi e criteri direttivi specifici relativi a tale delega sono contemplati al comma 5.

In particolare, il criterio di cui al **comma 5, lettera a)**, prevede l'aggiornamento delle disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661](#), per adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni già superate dal regolamento (UE) n. 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni.

Il criterio di cui al **comma 5, lettera b)**, prevede l'individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 2016/426.

Ai sensi del criterio di cui al **comma 5, lettera c)**, occorrerà fissare i criteri e le procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/426, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accREDITAMENTO ai sensi dell'[articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99](#).

Verrà, quindi, esercitata l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accREDITAMENTO la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare, tenendo conto del particolare favore con cui il regolamento europeo in questione valuta il ricorso all'accREDITAMENTO trasparente, quale previsto dal [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#), che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità e che, sempre secondo tale atto normativo dell'Unione europea, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferenziale per dimostrare la competenza

tecnica degli organismi di valutazione della conformità. Tale opzione, già esercitata in tal senso a livello nazionale sulla base delle norme vigenti, verrà confermata nella presente sede legislativa.

Il criterio di cui al **comma 5, lettera d)**, prevede l'individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai sensi del capo V del regolamento (UE) n. 2016/426.

In base al criterio di cui al **comma 5, lettera e)**, è prevista l'adozione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/426.

Si tratta di disposizioni assunte conformemente al [comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), secondo cui gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe in questione sono predeterminate e pubbliche. Le entrate derivanti dalle tariffe così determinate sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469](#).

### Lo schema di decreto legislativo

Lo schema in esame si compone di cinque articoli.

L'**articolo 1** specifica che lo schema di decreto in esame reca disposizioni per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426.

L'**articolo 2** modifica la [legge 6 dicembre 1971, n. 1083](#) (*Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile*).

In particolare, il **comma 1**:

- novella gli articoli **1, 3, 4 e 5**;
- abroga l'**articolo 6**.

L'**articolo 3** prevede che il MISE comunica alla Commissione europea il testo del decreto in esame e delle altre disposizioni adottate nel settore da esso disciplinato.

Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla [direttiva 2009/142/UE](#), abrogata dal regolamento (UE) n. 2016/426, si intendono fatti a quest'ultimo e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI del regolamento stesso.

L'**articolo 4** reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l'**articolo 5** dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

### Le novelle alla [L. 1083/1971](#)

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, viene espunto il riferimento agli "apparecchi" in relazione all'obbligo che essi siano realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.

Per effetto della novella, tale precisazione ricomprende "tutti i materiali, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari"

Viene quindi introdotto un **secondo comma**, in base al quale, per la salvaguardia della sicurezza degli **apparecchi che bruciano carburanti gassosi** e dei relativi **accessori** si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, secondo l'ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo.

Per l'art. 1, il [regolamento 2016/426](#) si applica ad apparecchi e accessori.

Un apparecchio si considera «usato normalmente» quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) è installato correttamente e sottoposto a una regolare manutenzione conforme alle istruzioni del fabbricante;
- b) è usato nell'ambito della normale gamma di variazioni della qualità del gas e della pressione di alimentazione come stabilito dagli Stati membri nella loro comunicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
- c) è usato per gli scopi ai quali è stato destinato o in modi ragionevolmente prevedibili.

Il regolamento non si applica ad apparecchi destinati specificamente:

- a) all'uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali;
- b) all'uso su aerei e ferrovie;
- c) a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori.

Un apparecchio è considerato «appositamente concepito» quando la progettazione è intesa unicamente a

rispondere a un'esigenza specifica per un procedimento o un utilizzo specifico.

Se gli aspetti trattati dal regolamento per apparecchi o accessori sono trattati in modo più specifico da altri atti della normativa di armonizzazione UE, il [regolamento 2016/426](#) non si applica o cessa di essere applicato a tali apparecchi o accessori per quanto riguarda i suddetti aspetti.

Il requisito essenziale sull'uso razionale dell'energia di cui all'allegato I, punto 3.5, del [regolamento 2016/426](#) non si applica agli apparecchi disciplinati da una misura adottata ai sensi dell'[articolo 15 della direttiva 2009/125/UE](#).

Il [regolamento 2016/426](#) non inficia l'obbligo a carico degli Stati membri di adottare misure atte a promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica degli edifici, ai sensi delle direttive 2009/28/UE, 2010/31/UE e 2012/27/UE. Tali misure devono essere compatibili con il TFUE.

L'articolo 2 reca le seguenti definizioni: «apparecchi», apparecchi che bruciano carburanti gassosi usati per cuocere, refrigerare, climatizzare, riscaldare ambienti, produrre acqua calda, illuminare o lavare, nonché apparecchi come bruciatori ad aria soffiata e caloriferi che devono essere muniti di tali bruciatori; «accessori», i dispositivi di sicurezza, di controllo o di regolazione e i loro sottogruppi, destinati a essere incorporati in un apparecchio o montati per costituire un apparecchio; «combustione», il processo in cui il carburante gassoso, reagendo con l'ossigeno, produce luce o calore; «lavaggio», l'intero processo di lavaggio, asciugatura e stiratura comprese; «cucinare», l'arte o la pratica di preparare o scaldare cibi destinati al consumo, utilizzando calore e impiegando un'ampia gamma di metodi; «carburante gassoso», qualsiasi carburante che alla temperatura di 15 °C e alla pressione assoluta di 1 bar sia allo stato gassoso; «processo industriale», estrazione, crescita, raffinazione, trattamento, produzione, lavorazione o preparazione di materiali, piante, animali, prodotti di origine animale, prodotti alimentari o d'altro tipo, ai fini della loro utilizzazione commerciale; «impianti industriali», ogni luogo in cui l'attività principale svolta è un processo industriale, soggetto a determinate regolamentazioni nazionali in materia di salute e sicurezza; «famiglia di gas», un gruppo di carburanti gassosi aventi un analogo comportamento di combustione, collegati fra loro da una serie di indici di Wobbe; «gruppo di gas», una gamma definita di indici di Wobbe all'interno di quello della famiglia di gas in questione; «indice di Wobbe», un indicatore dell'intercambiabilità dei gas, usato per comparare l'output energetico della combustione di varie composizioni di gas in un apparecchio; «categoria di apparecchio», l'identificazione di famiglie e/o gruppi di gas che un apparecchio è destinato a bruciare alle condizioni di sicurezza e al livello di prestazioni desiderati, indicate dal marchio per la categoria di apparecchio; «efficienza energetica», il rapporto tra risultato in termini di prestazione (output) e immissione di energia (input); «messa a disposizione sul mercato», la fornitura di un apparecchio o di un accessorio destinato a essere distribuito o usato nel mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; «immissione sul mercato», la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di un apparecchio o di un accessorio; «messa in servizio», il primo impiego di un apparecchio nell'Unione da parte dell'utente finale; «fabbricante», una persona fisica o giuridica che fabbrica un apparecchio o un accessorio, o li ha progettati e fabbricati, e che li commercializza apponendovi il proprio nome o marchio o utilizza l'apparecchio a fini propri; «mandatario», una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza a svolgere per suo conto determinati compiti; «importatore», una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette un apparecchio o un accessorio proveniente da un paese terzo sul mercato dell'Unione; «distributore», nella catena di fornitura, una persona fisica o giuridica diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione del mercato un apparecchio o un accessorio; «operatori economici», il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore; «specifico tecnica», un documento che prescrive i requisiti tecnici che un apparecchio o un accessorio devono soddisfare; «norma armonizzata», una norma armonizzata ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; «accreditamento», l'accreditamento definito all'articolo 2, punto 10, del [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#); «organismo nazionale di accreditamento», l'organismo di accreditamento definito all'articolo 2, punto 11, del [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#); «valutazione della conformità», il processo con cui si verifica se i requisiti del presente regolamento relativi a un apparecchio o a un accessorio siano stati soddisfatti; «organismo di valutazione della conformità», un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, come tarature, prove, certificazioni e ispezioni; «richiamo», un provvedimento volto a ottenere la restituzione di un apparecchio che sia già stato messo a disposizione dell'utente finale o di un accessorio che è già stato messo a disposizione di un fabbricante di apparecchi; «ritiro», un provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un apparecchio o un accessorio nella catena della fornitura; «normativa di armonizzazione dell'Unione», la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; «marchio CE», un tipo di marchio con cui il fabbricante indica che l'apparecchio o l'accessorio è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.

La prima novella all'**articolo 3** espunge il riferimento agli "apparecchi" dalla previsione per cui i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.

Inoltre, le norme specifiche per la sicurezza sono ora approvate "con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno", in luogo del vigente riferimento al "decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

Sono infine introdotte le seguenti disposizioni.

Si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico europeo.

Le predette disposizioni trovano applicazione in assenza di diverse disposizioni cogenti o di norme armonizzate pertinenti ed applicabili.

Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori si applicano i requisiti essenziali e la presunzione di conformità di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) n. 2016/426.

Secondo l'art. 5, [reg. 2016/426](#), gli apparecchi e gli accessori devono soddisfare i requisiti essenziali che sono loro applicabili, elencati nell'allegato I.

Per l'[art. 13, reg. 2016/426](#), apparecchi e accessori conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea si presumono essere conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, che sono disciplinati da tali norme o parti di esse.

Con i regolamenti governativi di cui all'[art. 7, co. 4, della L. 163/2017](#) (per i quali il termine di adozione è stato fissato al 20 novembre 2018), sono aggiornate le residue disposizioni del regolamento per l'attuazione della [direttiva 90/396/UEE](#) concernente gli apparecchi a gas ([DPR 661/1996](#)), e adottate ulteriori disposizioni di adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente, nelle materie non riservate alla legge, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.

L'**articolo 4** viene integralmente sostituito.

Nella nuova formulazione, esso demanda al MISE la vigilanza generale sull'applicazione della [L. 1083/1971](#), che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o avvalendosi, mediante convenzioni, di amministrazioni, enti ed istituti pubblici ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità al [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#).

Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato di cui al capo V (Vigilanza del mercato dell'unione, controllo degli apparecchi e accessori che entrano nel mercato dell'Unione e procedura di salvaguardia dell'Unione) del regolamento (UE) n. 2016/426, per il controllo degli apparecchi ed accessori che entrano nel mercato dell'Unione europea, sono svolte dal MISE e dal Ministero dell'interno, coordinando i propri servizi nell'ambito delle specifiche competenze ed avvalendosi, rispettivamente, delle Camere di commercio e degli uffici periferici competenti, nonché, per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di altri uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità al [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#).

Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#).

I funzionari del MISE, nonché delle amministrazioni e degli enti, istituti, organismi e laboratori investiti di funzioni di vigilanza e controllo alle frontiere esterne ai sensi delle precedenti disposizioni, nell'esercizio delle stesse, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Gli accertamenti da essi svolti ed i relativi prelievi di campioni, prove ed analisi, sono effettuati secondo procedure che garantiscono il diritto al contraddittorio e la possibilità di revisione.

Qualora gli organi di vigilanza competenti per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori che entrano nel mercato dell'Unione europea, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio è in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali, ne informano immediatamente il MISE ed il Ministero dell'interno.

L'**articolo 5** è interamente sostituito.

Nel nuovo testo, esso introduce sanzioni amministrative pecuniarie per le seguenti ipotesi:

- per il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio, non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/426;
- per il fabbricante, l'importatore o il mandatario, quest'ultimo nei limiti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/426, che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio con una o più non conformità formali di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 2016/426, fermo restando l'obbligo di porre fine a tale stato di non conformità, ovvero in violazione degli obblighi dei costruttori e degli importatori (rispettivamente, paragrafi da 2 a 9 dell'articolo 7 e dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2016/426);

Secondo l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/426, il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario. Gli obblighi di garanzia di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (di cui all'articolo 7, paragrafo 1), e l'obbligo di stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario.

Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato deve consentire al mandatario di svolgere almeno i seguenti compiti: a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'apparecchio o l'accessorio è stato immesso sul mercato; b) su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell'apparecchio o dell'accessorio; c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi posti dagli apparecchi o dagli accessori che rientrano nel mandato del mandatario.

- per il distributore che mette a disposizione sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o

un accessorio di tale apparecchio in violazione degli obblighi posti a suo carico dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 2016/426;

- per l'operatore economico che non osserva i provvedimenti delle autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, qualora queste abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un apparecchio o un accessorio comporti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per gli animali domestici o per i beni materiali, ed effettuino - ai sensi dell'[articolo 37 del regolamento 2016/426](#) - una valutazione dell'apparecchio o dell'accessorio interessato, tenendo conto di tutte le prescrizioni pertinenti. A tal fine, infatti, gli operatori economici pertinenti cooperano all'occorrenza con le autorità di vigilanza del mercato;
- infine, per chiunque non osserva le disposizioni della legge [L. 1083/1971](#) diverse da quelle recate dall'articolo 5 in esame.

Il distributore è ritenuto un fabbricante, soggetto agli obblighi dei costruttori di cui all'[articolo 7 del regolamento 2016/426](#), se immette sul mercato un apparecchio o un accessorio con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un apparecchio o un accessorio già immesso sul mercato, in modo che la conformità ai requisiti del regolamento risulti modificata.

Per tutte le violazioni amministrative previste dall'articolo 5 in esame, il rapporto di cui all'[articolo 17 della L. 689/1981](#), è presentato alla Camera di Commercio competente per territorio.

## Relazioni e pareri allegati

Lo schema risulta corredato di **relazione illustrativa**, **relazione tecnico-finanziaria** e **analisi tecnico-normativa (ATN)**.



È inoltre presente una **tabella di concordanza** per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 2016/426.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

**Senato: Dossier n. 92**

**Camera: Atti del Governo n. 58**

**10 dicembre 2018**

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori attività produttive e agricoltura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-9574	 CD_attProd

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AP0060